

IL CONSIGLIO EVANGELICO DELLA POVERTÀ NEL MINISTERO E NELLA VITA DEL PRESBITERO DIOCESANO

1. Introduzione

Una lettura superficiale dei canoni che l'attuale Codice riserva ai doveri e ai diritti del chierico (cc. 273-289), fa subito notare come non venga mai utilizzato il termine *paupertas*. Si parla invece di obbedienza (c. 273) e di continenza e celibato (c. 277 §1).

Coniugando insieme i due termini di *presbitero* e di *povertà* ci proponiamo di andare al di là delle semplici parole usate nella formulazione dei canoni per cogliere il contenuto di cui essi sono trasmettitori. Questo diventa particolarmente significativo nel momento in cui ci si confronta col decreto del concilio Vaticano II *Presbyterorum ordinis*, sul ministero e la vita dei presbiteri, che ai nn. 15-17 presenta come peculiari esigenze spirituali nella vita del presbitero le virtù dell'obbedienza e umiltà, della continenza e celibato, della povertà volontaria.

L'approfondimento della tematica della povertà in rapporto alla realtà del presbitero diocesano implica un coinvolgimento di molteplici aspetti del suo ministero e della sua vita¹. Implica anche il riferimento

¹ Cf. M. COSTA, «La povertà presbiterale nei documenti del magistero dal Vaticano II ad oggi», *Periodica* 88 (1999) 233-236.

alla conformazione a Cristo Capo (c. 1008) che specifica l'appello del Cristo rivolto ad ogni cristiano di seguirlo e imitarlo; tale chiamata si esprime nell'invito al radicalismo evangelico e trova la sua espressione privilegiata nei consigli evangelici, specie di obbedienza, castità e povertà². Infine il legame della povertà con il presbitero diocesano mostra il volto di una Chiesa non solo attenta e piena di sollecitudine materna nei confronti dei poveri, ma essa stessa prima di tutto povera³. Così essa può superare la tentazione di considerare i poveri come una realtà estranea alla realtà ecclesiale, solo destinatari dell'intervento dei cristiani, ma che non sollecitano la loro stessa vita a una verifica e a un cammino di conversione.

Il presente contributo si inserisce all'interno di questo ricco contesto, proponendosi di cogliere come si parla di povertà in riferimento al presbitero, alla sua vita e al suo ministero. Inoltre si propone, una volta affermato questo, di sottolineare alcune dimensioni che scaturiscono dall'appello alla povertà.

² Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. Post-sinodale *Pastores dabo vobis* (= PDV), 25 marzo 1992, n. 27, AAS 84 (1992) 657-804.

³ Ci si collega qui alla riflessione del cosiddetto gruppo della «Chiesa dei poveri», all'interno del Concilio Vaticano II, che ha posto l'attenzione su una maggiore semplicità e povertà evangelica, a partire dai vescovi; cf. G. ALBERIGO (ed.), *Storia del concilio Vaticano II*. IV, Bologna 1999, 411-415. Questa prospettiva aiuta ad evitare ciò che amaramente talvolta succede, per cui soltanto i ricchi parlano di povertà, come ricorda Congar: «Bisogna lealmente riconoscerlo: vi sono dei ricchi, o comunque degli uomini che non mancano di nulla, che *parlano* della povertà. Talvolta ne parlano bene, ma ciò non è importante; continuano a vivere come prima»; Y. CONGAR, «Il posto della povertà nella vita cristiana in una civiltà del benessere», *Concilium* [I] 2/3 (1966) 21.

L'orizzonte in cui ci si inserisce viene suggerito già nel titolo del presente articolo: «Il consiglio evangelico della povertà nel ministero e nella vita del presbitero diocesano»⁴. Parlare di *consiglio evangelico di povertà* significa rimandare al punto di arrivo della riflessione, fornito dall'esortazione apostolica postsinodale *Pastores dabo vobis*, che esplicitamente parla di consiglio evangelico della povertà in riferimento al presbitero, superando tutte le remore derivanti dalla percezione che l'uso di un tale linguaggio omologhi il ministero presbiterale alla vita religiosa. Il rimando poi al *ministero* e alla *vita* del presbitero sottolinea come il riferimento alla povertà si rivela fruttuoso solo se coinvolge l'esistenza concreta del presbitero e il suo ministero, illuminando questi due aspetti e lasciandosi a sua volta rischiare da essi. Tale scelta aiuta a cogliere in concreto la specificità della povertà presbiterale e la sua comprensione come di una dimensione trasversale e non isolata all'interno del ministero e della vita del presbitero. Infine affrontiamo la questione sotto la visuale propria del *presbitero diocesano*, incardinato in quella Chiesa particolare costituita dalla diocesi o da altre circoscrizioni assimilate ad essa (cc. 266 §1; 368-369).

⁴ Nel presente articolo si presentano le conclusioni della ricerca di una dissertazione dottorale dal titolo *Il consiglio evangelico nel ministero e nella vita del presbitero diocesano*, sostenuta presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana e pubblicata nella Collana Tesi Gregoriana – Serie Diritto Canonico, n. 52, Roma 2002.

2. L'apporto del concilio Vaticano II

Una piena comprensione della povertà per un presbitero diocesano non può prescindere dall'analisi dei testi conciliari, specie del decreto *Presbyterorum ordinis*, con cui il Concilio Vaticano II ha dato preziose indicazioni circa il ministero e la vita dei presbiteri⁵. È un punto di partenza fondamentale, dal momento che il Codice si presenta come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico la dottrina presentata dal Vaticano II⁶, mettendosi in sintonia con quanto esso ha enunciato⁷ e completando così quel triangolo ideale in cui «in alto, c'è la Sacra Scrittura; da un lato, gli Atti del Vaticano II e, dall'altro, il nuovo Codice Canonico»⁸.

Ci soffermeremo quindi in un'analisi dei nn. 17, 20 e 21 del decreto conciliare, con un'attenzione costante ai lavori e alla riflessione che hanno portato alla stesura del testo definitivo⁹. C'è infatti la consapevolezza che

⁵ Le affermazioni del decreto conciliare non si riferiscono esclusivamente ai sacerdoti diocesani, ma riguardano tutti i presbiteri nella misura in cui hanno parte, di fatto, al ministero. Questo emerge nel corso dei lavori di elaborazione del testo; cf. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II* [=AS] IV/VII, 114-115.

⁶ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, AAS 75/II (1983) XI.

⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, All. *Unum solummodo verbum*, 17 ottobre 1978, AAS 80 (1988) 921.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, All. *Ho desiderato grandemente*, 3 febbraio 1983, n. 9, AAS 75 (1983) 463.

⁹ Per la ricostruzione dell'evoluzione del testo del decreto conciliare PO sono utili i seguenti contributi: T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *Prete per sempre. Teologia del presbiterato*, Milano 1969, 33-66; R. SPIAZZI, *Decreto sul ministero e la vita sacerdotale. Genesi del Decreto. Testo latino e traduzione italiana, esposizione e com-*

una lettura accurata non solo del testo finale, ma anche delle motivazioni che hanno portato ad esso, come emergono dai lavori conciliari, rende possibile la comprensione delle varie sfumature del testo e di eventuali questioni che non si è voluto affrontare direttamente.

Da uno sguardo d'insieme dell'evoluzione dei tre numeri del documento conciliare emerge con evidenza un progressivo cammino di chiarificazione. Si parte infatti da una tendenza alla casistica¹⁰ per arrivare

mento, Torino – Leumann 1996, 13-47; J. FRISQUE, «Il decreto *Presbyterorum Ordinis*. Storia e commento», in Y. CONGAR – J. FRISQUE, *I preti, formazione ministero e vita*, Roma 1970, 17-29; M. CAPRIOLI, *Il decreto conciliare «Presbyterorum Ordinis». Storia – analisi – dottrina*. I (nn. 1-11), Roma 1989, 27-33; A. FAVALE, «Genesi storico-dottrinale del paragrafo 28 della Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* e del Decreto *Presbyterorum Ordinis*», in *I sacerdoti nello spirito del Vaticano II*, ed. A. Favale, Leumann (TO) 1968, 44-123; R. WASSELYNCK, *Les prêtres. Élaboration du décret Presbyterorum Ordinis de Vatican II. Histoire et genèse du texte conciliaire*, Paris 1968, 17-34; F. GIL HELLÍN, *Presbyterorum ordinis, Concilii Vaticani II synopsis in ordinem redigendis schemata cum relationibus necnon patrum orationes atque animadversiones*, Città del Vaticano 1996.

¹⁰ Significativo è quanto affermato dall'Alberigo, a proposito dei testi di partenza della discussione conciliare, preparati dalla commissione preconciare *De disciplina cleri et populi christiani*: «I testi della commissione [...] erano più appropriati per una commissione per la riforma del Codice che per un concilio ecumenico. Pratici e pastorali nelle intenzioni, spesso scendendo in dettagli, si rivelavano un tentativo poco serio di esaminare e descrivere quello sviluppo sociale e culturale che poteva rendere raccomandabili i cambiamenti proposti o di fornire una base teologica, in particolare ecclesiologica, alle proposte fatte. [...] Non c'è alcuna traccia che la commissione abbia speso del tempo nell'esaminare le serie discussioni sociologiche ed ecclesiologiche sull'attività pastorale della chiesa nel mondo moderno in corso da tre decenni»; G. ALBERIGO (ed.), *Storia del concilio Vaticano II*. I, Bologna 1995, 196.

a recuperare le motivazioni di fondo delle varie disposizioni. Questo non esclude tuttavia la presenza di indicazioni specifiche nel testo promulgato, quali sono quelle riguardanti il retto uso dei beni (PO 17b-c), l'equo e onesto sostentamento del presbitero (PO 20), la previdenza sociale (PO 21), l'abitazione e l'attenzione ai poveri (PO 17e), un certo uso comune dei beni (PO 17d). Di altre tematiche si è preferito non fare accenno nel decreto, rimandando invece ai lavori di revisione del CIC eventuali disposizioni a loro riguardo. Si tratta del testamento¹¹, della revisione della legislazione riguardante il divieto per il chierico di svolgere attività affaristica e commerciale¹², delle vesti dei chierici¹³.

¹¹ Cf. AS IV/IV, 871. Notiamo che nello schema *De clericis*, dell'aprile 1963, il n. 13 affrontava il discorso del testamento (cf. AS III/IV, 830). Lo stesso è nello schema *De sacerdotibus* del novembre 1963 (cf. AS III/IV, 872).

¹² Cf. AS IV/IV, 871. Trattano di questo, nelle loro osservazioni, ad esempio, alcuni Padri dell'Oceania (cf. AS III/IV, 664) e mons. Hakim (cf. AS III/IV, 602-603). Inoltre mons. González Ruiz in un lungo intervento scritto, propone di rivedere la disciplina che condanna il commercio per i chierici, alla luce dell'attuale contesto economico: non è il commercio in sé che è un male, ma le sue conseguenze negative, come l'ingiusta distribuzione delle ricchezze, l'individualismo, una religione solo verticale, la superbia della vita e il disprezzo dei poveri; esalta poi il commercio come valore sociale utile per le opere di apostolato, ricordando come lo spirito di povertà non implichi la miseria e il regresso economico. Riportiamo solamente una frase, indicativa del desiderio che anche i presbiteri contribuiscano alla promozione umana: tramite il loro lavoro, «exaltetur tandem *paupertatis spiritus*, sed non *miseria et regressus*» (AS III/IV, 963). Il testo completo dell'intervento si trova in AS III/IV, 961-964.

¹³ Cf. AS III/IV, 944.

È importante l'impegno per recuperare la motivazione, riconducibile alla virtù della povertà, che sottostà alle varie indicazioni. Si supera subito il fraintendimento che sarebbe potuto sorgere dal riferimento principale alla povertà così come vissuta dai religiosi¹⁴. Conseguenza di questo è il fatto che il concilio non parla del voto o della promessa di povertà per i presbiteri o i diaconi, avendo rifiutato le proposte in tale direzione fatte dai padri conciliari¹⁵. Il testo finale della *Presbyterorum ordinis* non parla di consigli evangelici. Tuttavia la virtù della povertà appare inserita all'interno delle virtù necessarie al ministero dei presbiteri, assieme all'obbedienza e alla perfetta continenza per il Regno dei cieli (PO 15-17). Il contesto

¹⁴ Mentre all'inizio dei lavori conciliari il riferimento alla povertà avvicinava il presbitero alla concezione dei religiosi (cf. *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series I [Antepreparatoria] [=AD I], Appendix II/I, 320, n. 5*), successivamente si afferma che la povertà può essere proposta anche ai presbiteri (cf. *AS Appendix, 661-662; AS IV/V, 224-225*), in un modo peculiare e diverso rispetto a quello proprio dei religiosi (cf. *AS IV/IV, 765*).

¹⁵ La proposta di un voto o una promessa di povertà da porre durante il rito di ordinazione diaconale o presbiterale emerge a più riprese nel corso del concilio: cf. *AD I, Appendix II/I, 267, n. 14; AD I, Appendix II/I, 321, n. 15; AS III/IV, 900*. Però tale proposta non compare mai accolta negli schemi conciliari: «Relicta quaestione disputata, utrum presbyteratus sit vel esse debeat status perfectionis necne [...], textu edicitur praxim consiliorum evangelicorum peculiari ratione in sacerdotibus requiri – modo quidem respondente condicionibus sui status –, quin tamen hae virtutes sub votis imponantur» (*AS III/IV, 235*). La questione comunque, all'interno dell'assise conciliare, non riceve ancora una parola definitiva, dal momento che si lascia la questione ai lavori di revisione del CIC (*AS IV/VI, 401*), in cui però non troviamo traccia di questa discussione.

ancora più ampio in cui si fa strada tale tematica è quello dell'imitazione e conformazione a Cristo¹⁶: se il presbitero è chiamato a vivere lo spirito di povertà, lo deve fare per seguire l'esempio di Cristo e, in questo modo, tendere alla perfezione.

La povertà presbiterale, così come intesa nel testo conciliare, si configura come una progressiva conformazione al Cristo povero. Questa rende maggiormente pronti per il ministero e conduce a una testimonianza concreta di povertà. Essa si esplicita nell'evangelizzazione dei poveri, nella condivisione con loro dei propri beni, nel non attaccare il cuore ai beni terreni. Bisogna quindi evitare ogni forma di ostentazione della ricchezza e di vanità. La povertà si esplicita così come un retto uso dei beni.

La povertà nella vita del presbitero non è mai una dimensione disincarnata e lontana dalla realtà. Lo dimostrano le indicazioni appena ricordate e la preoccupazione, che emerge dal testo conciliare, specie PO 20 e 21, e ancor più dall'analisi degli interventi dei padri conciliari, che il presbitero non si trovi in una situazione di indigenza¹⁷, ma abbia il sufficiente per poter vivere in modo onesto e dignitoso. Non è poi riconducibile solo ad uno stato d'animo interiore, che considera la virtù della povertà solo a livello spirituale. D'altra parte, va ricordato come non basta avere

¹⁶ Cf. AS III/IV, 861; AS IV/V, 497.

¹⁷ Ricordiamo alcuni interventi riconducibili a tale preoccupazione, di non confondere la povertà con l'indigenza e di fare in modo che il presbitero abbia il necessario per condurre una vita dignitosa: AS III/IV, 424-425; AS IV/IV, 895; AS IV/V, 267-268.

delle attenzioni concrete: esse devono essere vivificate dalla motivazione spirituale della sequela del Signore povero, casto e obbediente e dall'atteggiamento interiore della discrezione spirituale, cioè dalla capacità di instaurare un giusto rapporto con i beni e con le realtà terrene, proprio di chi sa cogliere il loro valore positivo e il fatto che esse non sono beni assoluti: va loro dato il giusto posto, sapendo anche rinunciarevi tramite l'adesione alla povertà volontaria. In questa prospettiva si intuisce che ampio spazio va dato alla responsabilità personale del singolo presbitero, nel valutare di volta in volta, di fronte alle circostanze concrete, come atteggiarsi di fronte ai beni e come usarli. Si tratta del compito di discernere quali atteggiamenti e scelte concrete siano secondo lo spirito e la pratica della povertà e quali, invece, si allontanano da una sequela sempre più fedele del Cristo.

L'analisi dei nn. 17, 20 e 21 della *Presbyterorum ordinis*, quindi, ci fornisce gli elementi di base all'interno dei quali analizzare l'attuale legislazione e anche le indicazioni provenienti dal passato. In questo senso l'accostamento previo al concilio Vaticano II, prima di analizzare il CIC 83, ci dà le chiavi di lettura e di valutazione, oltre che la motivazione di fondo, a partire dalle quali comprendere, valutare e analizzare nella loro pregnanza i testi codiciali e magisteriali.

3. Il consiglio evangelico della povertà per il presbitero: uno sguardo al Codice vigente

Prima di entrare nell'analisi del c. 282 del codice vigente, è importante notare come la riflessione conciliare sulla povertà del presbitero porti a maturazio-

ne quanto in precedenza era già emerso. Essa infatti è presente nei documenti dei pontefici del XX secolo¹⁸. Con Pio XII abbiamo, infatti, per la prima volta, la presentazione esplicita della virtù della povertà in riferimento al presbitero¹⁹. La povertà viene poi presentata nella sua duplice valenza cristologica, di conformazione al Cristo²⁰, e ministeriale, per cui aiuta il presbitero a vivere meglio il proprio ministero e ad abbracciare tutte le miserie²¹. Ma anche in precedenza, a partire dal concilio di Calcedonia²², seppure non parlando esplicitamente di povertà, era presente l'attenzione a questa dimensione, quando si motivava una serie di indicazioni riguardanti la vita concreta del presbitero a partire dalla necessità di condurre una vita santa²³, lontana dall'avarizia²⁴,

¹⁸ Ricordiamo in particolare, per il periodo precedente il concilio Vaticano II: PIO XI, Lett. Enc. *Ad catholicos sacerdotii*, 20 dicembre 1935, AAS 28 (1936) 5-53; PIO XII, Es. Ap. *Menti Nostrae*, 23 settembre 1950, AAS 42 (1950) 657-704; GIOVANNI XXIII, Lett. Enc. *Sacerdotii Nostri primordia*, 1 agosto 1959, AAS 51 (1959) 545-579.

¹⁹ Cf. PIO XII, Es. Ap. *Menti Nostrae*, I (cf. nt. 17), 664-665.

²⁰ Cf. PIO XI, Lett. Enc. *Ad catholicos sacerdotii*, II (cf. nt. 18), 30; PIO XII, Es. Ap. *Menti Nostrae* (cf. nt. 18), 664-665.

²¹ Cf. PIO XI, Lett. Enc. *Ad catholicos sacerdotii*, II (cf. nt. 18), 30; PIO XII, Es. Ap. *Menti Nostrae*, II (cf. nt. 18), 680.

²² Il concilio proibiva ai chierici di impossessarsi dei beni del vescovo, dopo la sua morte; cf. CONCILIO DI CALCEDONIA, c. 22, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, [=COD], ed. G. Alberigo – G. Dossetti – P.P. Joannou – C. Leonardi – P. Prodi, Bologna 1991², 97.

²³ Cf. CONCILIO LATERANENSE II, c. 4, in COD (cf. nt. 22), 197, ripreso in C. 21,4,5.

²⁴ Cf. CONCILIO NICENO II, c. 19, in COD (cf. nt. 22), 152-153; CONCILIO COSTANTINOPOLITANO IV, c. 19, in COD (cf. nt. 22), 180-181; CONCILIO LATERANENSE III, c. 13, in COD

dalla cupidigia e dagli affanni del mondo²⁵, dal lusso e dalla vanità²⁶, per poter essere un vero modello per tutti i cristiani²⁷.

Dopo la promulgazione della *Presbyterorum ordinis* l'importanza della virtù della povertà per la vita e il ministero del presbitero ha assunto maggiore importanza. Questo lo si vede analizzando gli interventi dei due pontefici che hanno compiuto lo sforzo di recezione del Vaticano II: Paolo VI e Giovanni Paolo II. Entrambi sottolineano l'importanza della povertà presbiterale, nelle sue dimensioni cri-

(cf. nt. 22), 218 (cf. X. 3,4,3); CONCILIO LATERANENSE III, c. 14, in *COD* (cf. nt. 22), 218 (cf. X. 3,5,5); CONCILIO LATERANENSE IV, c. 29, in *COD* (cf. nt. 22), 248; CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXIV, *De ref.*, c. 17, in *COD* (cf. nt. 22), 769-770; CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXI, *De ref.*, c. 1, in *COD* (cf. nt. 22), 728; cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI VESCOVI E REGOLARI, *Caputequen.*, 29 aprile 1586, in *Codicis Iuris Canonici Fontes [=CICF]*, ed. P. Gasparri - G. Seredi, I-IX, Typis Polyglottis Vaticanis, 1923-1939, IV, 610, n. 1406.

²⁵ Cf. CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXII, *De ref.*, c. 1, in *COD* (cf. nt. 22), 737-738; BENEDETTO XIV, Cost. *Ad militantes*, 30 marzo 1742, §21, in *CICF* (cf. nt. 24), I, 727, n. 326; CLEMENTE XIII, Ep. Encycl. *Cum primum*, 17 settembre 1759, §10, in *CICF* (cf. nt. 24), II, 591, n. 452.

²⁶ Cf. CONCILIO NICENO II, c. 16, in *COD* (cf. nt. 22), 150-151; CONCILIO COSTANTINOPOLITANO IV, c. 19, in *COD* (cf. nt. 22), 180-181; cf. CONCILIO LATERANENSE III, c. 4, in *COD* (cf. nt. 22), 213-214 (cf. X. 3,39,6); X. 3,1,15; CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXV, *De ref.*, cap. 1, in *COD* (cf. nt. 22), 784.

²⁷ Cf. CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXII, *De ref.*, c. 1, in *COD* (cf. nt. 22), 737-738; SACRA CONGREGAZIONE DEI VESCOVI E REGOLARI, *Encycl.*, 16 marzo 1697, in *CICF* (cf. nt. 24), IV, 796, n. 1871.

stologica²⁸, ecclesiale²⁹ e ministeriale³⁰. Giovanni Paolo II richiama anche il ruolo profetico della po-

²⁸ La dimensione cristologica sottolinea il fatto che il presbitero deve essere povero come Cristo è stato povero. Si veda ad esempio: PAOLO VI, Lett. Enc. *Sacerdotalis caelibatus*, 24 luglio 1967, n. 70, AAS 59 (1967) 684-685; ID., Lett. Ap. *Summi Dei Verbum*, 4 novembre 1963, AAS 55 (1963) 979; ID., All. *Ec-coci di nuovo insieme*, 17 giugno 1972, AAS 64 (1972) 493. Per quanto riguarda Giovanni Paolo II, cf. PDV 15c-d; GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Ecce nunc nos*, 17 marzo 1986, n. 11, AAS 78 (1989) 699-700; ID., All. *Celebriamo oggi*, 26 novembre 1995, n. 2, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II* [=IGP] 18/2 (1995), Città del Vaticano 1980-2000, 1267; ID., All. *Siento una grande alegría*, 11 maggio 1988, n. 5, in IGP 11/2 (1988), 1308; ID., All. *Il Concilio Vaticano II*, 27 ottobre 1999, n. 4, *L'Osservatore Romano*, 28 ottobre 1999, 4. Si veda inoltre CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Guida pastorale *Le giovani Chiese*, 1 ottobre 1989, n. 21, in *Enchiridion Vaticanum* [=EV] 11, 1629; J.A. RAMOS GUERREIRA, «Teología del sacerdocio en la vida de la Iglesia según el magisterio de Pablo VI», in *El sacerdocio en la sombra y el pensamiento de Pablo VI. Giornata di studio – Salamanca, 8 novembre 1991*, Brescia 1994, 72-81; E. TINTI, «Chi è il prete e quale la sua spiritualità oggi», in *Teologia ed evangelizzazione*. Fs. Mons. Serafino Zardoni, ed. E. Manicardi, Bologna 1993, 426-428.

²⁹ La dimensione ecclesiale emerge dall'inserimento del presbitero all'interno di una Chiesa che è chiamata a vivere una povertà collettiva, motivata principalmente dall'urgenza dell'evangelizzazione e dalla credibilità che, tramite la sua testimonianza e la sua attenzione ai poveri, deve dare ad essa. Si veda ad esempio PAOLO VI, All. *Vi salutiamo*, 9 novembre 1964, in *Insegnamenti di Paolo VI* [=IP] 2 (1964), Città del Vaticano 1965-1979, 642-643; SINODO DEI VESCOVI, Doc. *Convenientes ex universo*, 30 novembre 1971, n. III, AAS 63 (1971) 493; PDV 15c-d; GIOVANNI PAOLO II, All. *Tra le richieste*, 21 luglio 1993, n. 1, in IGP 16/2 (1993), 88; ID., All. *I am grateful*, 13 settembre 1987, n. 4, AAS 80 (1988) 771. Cf. inoltre F. PUATTO, *Paolo VI sulla povertà personale ed ecclesiale*, Roma 1984, 35-81.

vertà: è provocazione verso quanti sopravvalutano l'importanza dei beni terreni³¹. Nell'esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*, poi, si parla esplicitamente di *consigli evangelici* in riferimento al presbitero (PDV 27b). Pertanto, la riflessione e la proposta del consiglio evangelico della povertà entra a pieno titolo nel ministero presbiterale.

All'interno di questo ampio contesto, va collocata l'analisi del CIC 83. Esso, nel c. 282 §1³², parla solo del fatto che i presbiteri devono avere una vita semplice e aliena da quanto sa di vanità. Non menziona la motivazione di questo atteggiamento, cioè la povertà e il retto uso dei beni. In

³⁰ La portata ministeriale della povertà nella vita e nel ministero del presbitero emerge dal richiamo all'attenzione che si deve dare in primo luogo all'annuncio del Vangelo, per cui va evitato tutto quanto rappresenta un ostacolo a questo, come la tentazione della prosperità economica e il non vivere il distacco dai beni. Si veda ad esempio PAOLO VI, All. *Il 12 dicembre 1960*, 30 novembre 1963, in *IP* 1 (1963), 351; ID., All. *Siamo particolarmente*, 30 giugno 1965, AAS 57 (1965) 647-648; ID., All. *Queremos dirigiros*, 23 agosto 1968, AAS 60 (1968) 629; PDV 30d; GIOVANNI PAOLO II, All. *A sólo meses*, 26 gennaio 1984, n. 5, AAS 76 (1984) 601.

³¹ Il richiamo proprio della povertà vissuta dal presbitero è carico di valore non solo per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini, come invito a lavorare per il vero progresso e a non assolutizzare i beni materiali. Cf. PDV 30e; GIOVANNI PAOLO II, All. *Con queste parole*, 8 luglio 1990, n. 3, in *IGP* 13/2 (1990), 73; ID., All. *I am particularly*, 13 febbraio 1982, n. 11, in *IGP* 5/1 (1982), 405-406; ID., All. *A vós*, 13 maggio 1982, n. 4, in *IGP* 5/2 (1982), 1597; ID., All. *È per me*, 18 aprile 1982, n. 3, AAS 74 (1982), 778.

³² «Clerici vitae simplicitatem colant et ab omnibus quae vanitatem sapiunt se abstineant».

questo senso semplifica e impoverisce la ricchezza di insegnamento fatta dal Vaticano II. Ci sembra che il silenzio sulla povertà sia segno di una svalutazione di quest'ultima, o, almeno, sia motivata dal ritardo con cui si è iniziato a parlare esplicitamente di povertà. Inoltre il Codice non affronta altre tematiche che invece il concilio Vaticano II aveva affrontato – l'abitazione del presbitero –, oppure aveva demandato ai lavori di revisione del CIC – il testamento.

Il secondo paragrafo del canone 282³³ è collegato al primo paragrafo, come conseguenza di una vita semplice e non lussuosa. Esso riguarda la destinazione del superfluo, rispetto al necessario per l'onesto sostentamento, al bene della Chiesa e alle opere di carità. Si tratta di una disposizione che riguarda i beni derivanti dall'esercizio di un ufficio ecclesiastico, considerati in modo distinto dagli altri beni eventualmente posseduti dal chierico. Questo si configura come un vero obbligo che riguarda i chierici³⁴. Per

³³ «Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsis obveniunt, quaeque supersunt, provisa ex eis honesta sustentatione et omnium officiorum proprii status adimptione, ad bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint».

³⁴ Cf. V. ROVERA, «De structuris oeconomicis in Ecclesia renovandis», *Periodica* 60 (1971) 221; D. MOGAVERO, «I ministri sacri o chierici», in *Il diritto nel mistero della Chiesa. II. Il popolo di Dio. Stati e funzioni del popolo di Dio. Chiesa particolare e universale. La funzione di insegnare (libri II e III del Codice)*, ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma 1990², 119. La distinzione tra una norma contenente un obbligo generale, necessitante una successiva concretizzazione, e un'esortazione, un consiglio, di frequente è molto sfumata, poiché entrambe richiamano l'impegno o delle chiese particolari o dei singoli fedeli (cf. P. ERDŐ, «Expressiones obligatio-

quanto riguarda tutti gli altri tipi di beni che eventualmente il chierico possiede o acquisisce, per essi vale l'appello conciliare a utilizzarli secondo quei fini a cui tali beni possono essere destinati, d'accordo con la dottrina di Cristo e gli ordinamenti della Chiesa e tenendo presente l'invito ad abbracciare la povertà volontaria (PO 17).

Da tutto questo ne deriva che i beni provenienti dall'esercizio di un ufficio ecclesiastico non possono mai essere usati per arricchirsi, per condurre un tenore di vita lussuoso o che abbia solo una parvenza di vanità. Il loro uso, come la determinazione concreta di cosa sia di fatto il necessario per l'onesto sostentamento, rimanda alla responsabilità e al discernimento personale del singolo presbitero, a partire dalla discrezione spirituale ricordata in PO 17. Non

nis et exortationis in Codice Iuris Canonici», *Periodica* 76 [1987] 27), lasciando quindi spazio alla libera responsabilità del fedele (cf. *ibid.*, 5). Questo è tanto più vero se ricordiamo come «la fonte ultima dell'obbligatorietà della legge positiva giusta [...] è la legge interna dell'amore, legge di Cristo, legge dello Spirito»; G. GHIRLANDA, *Introduzione al Diritto ecclesiale*, Casale Monferrato 1993², 48. Ricordiamo inoltre come nel corso dei lavori di revisione del canone si usava inizialmente la formula imperativa «destinent», poi cambiata in «impendere velint». Tale cambiamento è motivato dal fatto che si tratta di una norma solo ascetica, senza base giuridica; cf. *Communiones* 14 (1982) 80. In realtà, tale cambiamento terminologico rende il testo del canone maggiormente fedele al testo usato in PO 17. L'uso di tale forma nel testo conciliare aveva lo scopo di non onerare eccessivamente le coscienze, non di cambiare la dottrina (cf. c. 1473 del CIC 1917) che considerava come un vero obbligo il dare il superfluo rispetto al necessario rispetto al proprio onesto sostentamento (cf. AS III/IV, 426-427; AS IV/IV, 871).

si può però dimenticare che il disposto del c. 282 §2 presenta un obbligo, derivante dalla natura stessa di questi beni. Essi sono stati dati non per arricchire il chierico, ma per permettergli di continuare a svolgere in piena disponibilità il suo ministero a servizio del popolo di Dio. All'interno di questo suo servizio si colloca anche l'attenzione che egli deve avere verso le necessità della Chiesa e i poveri. Non rispettare tale legame significa non fare propria la sequela e la conformazione a Cristo, che richiede l'assunzione di uno stile di vita povero e svuotare la natura stessa del ministero ecclesiastico, mai riconducibile a un'attività che serva per guadagnare ed arricchirsi³⁵.

Solo all'interno di questa prospettiva possiamo trovare il collegamento con quanto detto dal c. 222³⁶

³⁵ In questa linea è molto interessante ricordare un testo del 1860, che riguarda quei missionari che possono entrare in qualche nazione (nel caso presente il Tibet) solo come mercanti. Si consente solo di dare gratuitamente, o senza lucro, dei medicinali; per il resto si dice che ci si può solo curare dell'educazione dei bambini per dare loro qualche rudimento della fede cattolica. Infatti non è lecito, per un fine nobile come l'annuncio del Vangelo e la conversione, utilizzare dei mezzi non leciti, per non dare l'idea che col pretesto della religione si cerchino degli interessi materiali. Si sottolinea come non si possa pretendere di mirare alla conversione delle persone, se si dà l'idea di dedicarsi alla ricerca del lucro e del guadagno; sono due cose inconciliabili tra di loro; cf. *SACRA CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE*, Litt. [ad Vic. Ap. Lehassae], 4 febbraio 1860, in *CICF* (cf. nt. 24) VII, 379-381.

³⁶ «§1. Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt. §2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis redditibus pauperibus subveniendi».

che coinvolge tutti i *christifideles*, quindi anche i chierici. I *christifideles* sono chiamati a sovvenire alle necessità della Chiesa, per quanto riguarda il culto divino, le opere di apostolato e le necessità dei ministri (§1), senza per questo tralasciare le opere di carità, specie verso i poveri (c. 1254 §2). Quindi i presbiteri non hanno solo il diritto di ricevere dagli altri fedeli il necessario per il proprio onesto sostentamento, ma hanno anche il dovere di aiutare i confratelli nel bisogno e di sovvenire alle necessità della Chiesa, nelle varie modalità in cui essa si configura. All'interno di questa prospettiva, che è quella di un dovere che coinvolge tutti i cristiani, si inserisce quindi l'obbligo relativo al superfluo, rispetto al necessario per un onesto sostentamento, dei beni derivanti dall'esercizio di un ufficio ecclesiastico.

Ma a tutti i beni posseduti dal presbitero va applicato anche quanto detto nel secondo paragrafo del c. 222: essi servono per aiutare i poveri che sono nel bisogno, e questo non con il superfluo, ma con i propri redditi. Si prospetta quindi una situazione di povertà e di bisogno che richiede un intervento e un aiuto non dilazionabili³⁷. Quindi, mentre il c. 222 §1 e specialmente il c. 282 §2 riguarda una certa categoria di beni di cui si dispone come «superfluo», in questo caso abbiamo un coinvolgimento generale di tutti i

³⁷ Ci si collega qui a quanto si affermava circa il dovere dell'elemosina, anche con i propri beni non superflui, nel caso di una estrema necessità del povero; cf. B. OJETTI, *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii, alphabetico ordine digesta et novissimis SS. RR. Congregationum decretis aucta in subsidium praesertim sacerdotum*, Romae 1909³, 1744; P. PALAZZINI, «Eleemosyna», in *Dictionarium Morale et canonicum*, II, ed. P. Palazzini, Roma 1965, 247-252.

beni del chierico e di ogni fedele. Esso corrisponde alla conseguenza del vivere concretamente una vita povera e aliena da qualsiasi ricerca della ricchezza. Mostra ancora di più come per un presbitero sia inconciliabile rispondere alla chiamata al ministero sacro, tendere alla progressiva conformazione a Cristo e, contemporaneamente, preoccuparsi di arricchire.

Usando un'immagine riassuntiva, potremmo dire che siamo di fronte a un fenomeno carsico. Abbiamo la sorgente, data dalle prime indicazioni che si preoccupano di evidenziare atteggiamenti e comportamenti che il chierico deve evitare, per non cadere nell'avarizia e nel lusso. Siamo ben lontani dalla foce, dal risultato finale, eppure, implicitamente, è già presente l'attenzione alla povertà del presbitero. Poi, però, e qui si inserisce propriamente il fenomeno carsico, restano solo le indicazioni concrete, le conseguenze giuridiche di uno stile di vita alieno dal lusso e dall'avarizia. Scompare quasi completamente l'indicazione della motivazione delle varie norme. Indicativa in questo senso è la motivazione riportata all'obbligo che il chierico ha di devolvere il superfluo, rispetto al proprio onesto sostentamento, ai poveri e alle cause pie (c. 1473 del CIC 17): è una legge positiva della Chiesa, senza rimando a motivazioni particolari. È però presente, alla fine, il riemergere della motivazione, che si fa sempre più chiara nel corso del secolo XX: essa consiste nella virtù della povertà, che viene esplicitamente ricordata da Pio XII e Giovanni XXIII, oltre che dal decreto del concilio Vaticano II *Presbyterorum ordinis* e da Paolo VI e Giovanni Paolo II. Il punto finale è la valorizzazione non solo della virtù della povertà, ma anche della realtà dei consigli evangelici, di cui si può

parlare non solo in riferimento ai religiosi, ma anche dei presbiteri, all'interno della più ampia chiamata a conformare tutta la propria vita a Cristo. Finalmente la sorgente è riemmersa e si è alimentata di nuove acque che rendono la tematica della povertà più ampia, appartenente a pieno titolo alla vita del presbitero, alla sua vocazione, al suo ministero.

4. Le conseguenze giuridiche della povertà

La natura stessa del consiglio evangelico della povertà, nella conformazione al Cristo povero, non tocca solo un aspetto della vita del presbitero, ma coinvolge tutto il suo essere, nei molteplici aspetti della sua esistenza concreta. Ci proponiamo ora di rendere maggiormente esplicite queste connessioni. L'elemento di unione dei vari argomenti trattati, pur nella loro varietà, è dato dal rapporto fra i vari aspetti che vengono proposti e il consiglio evangelico della povertà.

In primo luogo si afferma come il chierico, dal momento che si dedica al ministero ecclesiastico, ha diritto a ricevere quanto gli serve per il suo onesto sostentamento, così come all'assistenza sociale (c. 281 §§1-2)³⁸. Non è contropartita per un lavoro svolto, ma quanto gli serve per vivere in modo one-

³⁸ «§1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruant, ratione habita tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio egent, providere. §2. Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmitate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur».

sto e dignitoso³⁹. La nozione di onesto sostentamento richiama la necessità di una fondamentale uguaglianza tra presbiteri, che svolgono il medesimo incarico e si trovano nelle medesime situazioni di luogo e di tempo, pur tenendo conto di eventuali differenziazioni di necessità, anche economiche, fra di loro⁴⁰. All'interno di quanto è necessario all'onesto sostentamento, va compreso ciò che serve al chierico per adempiere i propri doveri ed esercitare quei diritti che gli sono riconosciuti⁴¹. In ogni caso, non va

³⁹ Cf. A. SOLFERINO, «Il sostentamento dei sacerdoti tra esigenze canonistiche e prospettiva civilistica», *Il Diritto Ecclesiastico* 109 (1998) 98-104; D. MOGAVERO, «I ministri sacri o chierici» (cf. nt. 34), 122; A. NICORA, «Tratti caratteristici del nuovo sistema di sostentamento del clero. Qualche annotazione, a partenza avvenuta», *Quaderni di diritto ecclesiale* 2 (1989) 6-7; F.R. AZNAR GIL, «La "conveniente remuneración" de los clérigos en el Código de Derecho Canónico (c. 281 §1)», *Ciencia Tomista* 113 (1986) 559.

⁴⁰ Cf. G. STOCCHIERO, *Il beneficio ecclesiastico*, I, Vicenza 1942, 273-274; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo - Roma 2000³, 166; M. COSTA, «La povertà presbiterale nei documenti del magistero dal Vaticano II ad oggi» (cf. nt. 1), 451; D. MOGAVERO, «I ministri sacri o chierici» (cf. nt. 34), 122; G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna 1991, 80-81.

⁴¹ A titolo esemplificativo ricordiamo i seguenti doveri e diritti: a) Provvedere in modo dignitoso alla propria vita per quanto riguarda il vitto e il vestiario, tenendo conto, circa quest'ultimo aspetto, delle consuetudini locali e di quanto disposto dalla Conferenza Episcopale (c. 284). b) Avere il necessario per la propria abitazione: non deve allontanare i poveri a causa del suo lusso (PO 17), ma deve comunque essere accogliente, in modo che ogni persona possa sentirsi a proprio agio in essa. c) Provvedere al sostentamento delle persone che sono al proprio servizio (c. 281 §1). Essa può essere intesa, a norma del c. 1286, 2°, come una retribuzione giusta e onesta, perché i dipendenti

mai dimenticato come la modalità concreta con cui vivere e adempiere tali doveri e diritti deve essere determinata dalla povertà medesima, e quindi dal sapersi rapportare ai beni con la giusta discrezione spirituale (PO 17). Al contempo, affermare il diritto del

possano provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari. d) Coltivare l'aggiornamento nello studio (c. 279), tramite la frequenza di corsi organizzati a questo scopo, l'acquisto di libri e di riviste. e) Frequentare gli esercizi spirituali e i momenti di ritiro previsti (c. 276 §2, 4°). f) Vivere dei momenti di ferie (c. 283 §2), come determinato dal diritto universale o particolare, non solo in linea di principio, ma anche con la possibilità economica concreta di farle. Collegato con questo è la possibilità concreta di vivere dei momenti di svago e di distensione. g) Sovvenire alle necessità della Chiesa (cc. 222 §1; 282 §2). h) Adempiere agli obblighi di carità nei confronti del prossimo, specie dei poveri (cc. 222 §2; 281 §2). Va qui tenuto conto che le aspettative e le esigenze sono diverse a seconda dell'ufficio. Ricordiamo in questo contesto l'aiuto da dare ai genitori e ai familiari più stretti, nel caso in cui essi siano veramente poveri, quindi mai per arricchire la propria famiglia o per legarsi, anche dal punto di vista dei legami affettivi, ad essa. i) Avere cura della propria salute, tramite opportune visite mediche, cure adatte nei singoli casi e quanto, a seconda delle situazioni personali, è necessario per questo. l) Avere la possibilità di esercitare una moderata sollecitudine per il proprio futuro, non solo nel caso di spese impreviste, ma soprattutto per eventuali malattie, invalidità e anzianità. A molti di questi aspetti si pone rimedio tramite la previdenza sociale. m) Riuscire a vivere effettivamente dei momenti di fraternità presbiterale, che concretizzino e rendano visibile tale vincolo all'interno del presbiterio (c. 275 §1). n) Poter provvedere in modo dignitoso a quanto serve per l'adempimento del proprio ministero. Va sempre ricordato come non è l'abbondanza di beni che fa la ricchezza della proposta evangelica e l'efficacia del proprio ministero; ma non si può neppure prescindere da essi. All'interno di questo discorso possiamo riferirci, a titolo esemplificativo, ai mezzi tecnologici necessari, ai mezzi di trasporto, alle possibilità di informazione.

chierico che si dedica al ministero al necessario per l'onesto sostentamento, significa ricordare come la povertà non coincide con l'indigenza. Anzi, condizione previa per avere un animo libero dai beni e per dedicarsi completamente al ministero è avere il necessario per vivere e per pensare serenamente al proprio futuro.

Tra le modalità con cui si è provveduto e si provvede ancora perché il presbitero abbia il necessario per il proprio sostentamento, un posto di rilievo è costituito dalle offerte che il presbitero riceve per applicare la messa secondo una determinata intenzione (c. 945 §1). Si tratta di un aspetto delicato, a partire dal legame tra denaro e celebrazione dell'eucaristia. Per tale motivo è presente una puntuale legislazione⁴² per fare in modo che non ci sia neanche il sospetto di ricerca del guadagno personale in questa usanza tradizionale della Chiesa. Per questo il codice, al c. 1385, prevede una giusta pena per chi trae illegittimamente profitto dall'elemosina delle messe⁴³. Inoltre, i poveri devono essere messi in condizione di far celebrare

⁴² Oltre ai cc. 945-958, ricordiamo due documenti: PAOLO VI, Lett. ap. M.p. data *Firma in tradizione*, 13 luglio 1974, AAS 66 (1974) 308-311; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Decr. *Mos iugiter*, 22 febbraio 1991, AAS 83 (1991) 443-446.

⁴³ Per una presentazione maggiormente approfondita del canone, si veda J. MANZANARES, «L'eucaristia», in *I sacramenti della Chiesa*, ed. A. Longhitano, Bologna 1989, 151-162; cf. V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Roma 2000, 338-339; Á. MARZOA, «Comentario al c. 1385», in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, ed. A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico Universidad de Navarra, Pamplona 1997², 551-552.

una messa secondo la loro intenzione, anche se non possono dare l'offerta (c. 945 §2).

In secondo luogo, la povertà vissuta concretamente implica il divieto di porre in atto una serie di determinate azioni e comportamenti. Così, il canone 285 §§1-2⁴⁴ afferma il divieto di compiere azioni sconvenienti o aliene rispetto allo stato clericale. Esse comportano infatti una spesa eccessiva oppure sono considerate, dalla mentalità comune del luogo dove il presbitero vive e svolge il suo ministero, come espressione di vanità o di lusso. A titolo esemplificativo ricordiamo qui la pratica dei giochi d'azzardo e, in generale, di quelli in cui c'è esposizione economica e la vincita dipende in modo prevalente, se non esclusivo, dalla fortuna e dal caso; la ricerca di forme di divertimento, di sport e di viaggio in cui è notevole la spesa economica o che sono considerate esclusive di una ristretta cerchia di persone, etc....

Anche l'amministrazione di beni che appartengono ai laici e che comportano l'onere del rendiconto (c. 285 §4)⁴⁵ viene proibita ai chierici senza la licenza dell'Ordinario. La prescrizione codiciale riguarda tutti quegli incarichi che, di fatto, distolgono il chieri-

⁴⁴ «§1. Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta. §2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici vitent».

⁴⁵ «Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secumferunt onus reddendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, suscipitur, abstineant».

co dalla dedizione al ministero e lo riducono invece ad amministratore ed economo di associazioni economiche non ecclesiastiche, lasciandosi coinvolgere da impegni che appartengono propriamente ai laici⁴⁶.

Sempre il c. 285 §4 ci ricorda come il chierico, senza aver prima consultato il proprio Ordinario, non può impegnarsi in una fideiussione. Neppure può firmare cambiali senza specificarne il motivo. Si tratta di due aspetti che possono mettere a repentaglio i beni propri del chierico, sottoporlo a un'esposizione finanziaria, facendogli venire meno il necessario per l'onesto sostentamento. Nel caso della cambiale, poi, c'è anche la preoccupazione che non venga lesa la buona fama del chierico.

Al chierico, infine, è proibita, in modo particolare, ogni attività affaristica e, in particolare, commerciale, senza la licenza della legittima autorità ecclesiastica (c. 286⁴⁷). Chi pone tali atti può essere punito in modo proporzionato alla gravità del delitto (c. 1392). Si tratta di una serie continuativa di attività che hanno come scopo principale quello del lucro e quindi superano i confini di una sana gestione dei propri beni⁴⁸. Possiamo qui fare riferi-

⁴⁶ Cf. SINODO DEI VESCOVI, Doc. *Ultimis temporibus*, 30 novembre 1971, Pars altera, I, n. 2a, AAS 63 (1971) 912; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Dir. *Tota Ecclesia*, 31 marzo 1994, n. 67, in *EV* 14, 480; GIOVANNI PAOLO II, All. *Chaque peuple*, 17.2.1982, n. 2, in *IGP* 5/1 (1982), 557.

⁴⁷ «Prohibentur clerici per se vel alios, sive in propriam sive in aliorum utilitatem, negotiationem aut mercaturam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis ecclesiasticae».

⁴⁸ Per una presentazione del canone, anche nella sua evoluzione storica, cf. V. DE PAOLIS, «La proibizione del commercio ai religiosi (cf. cann. 672 e 286)», *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 693-712.

mento al caso in cui il presbitero si dedichi ad un'attività di tipo industriale, che consiste nella trasformazione di una sostanza in un'altra tramite il lavoro di operai, o commerciale, per cui compera qualcosa per poi rivenderla prevedendo un guadagno, al gioco in borsa, etc. Si tratta quindi di attività che tolgono energie e tempo al ministero, favoriscono l'avarizia e sono motivate dalla ricerca del guadagno.

L'ultimo aspetto da ricordare è quello relativo alla raccomandazione della vita comune del clero (c. 280⁴⁹). Questa è una modalità con cui vivere quel certo uso comune dei beni raccomandato da PO 17. L'uso comune dei beni, che non è il fine ultimo e principale della vita comune, pur costituendone una parte integrante, favorisce la pratica della povertà concreta e lo svilupparsi dell'atteggiamento interiore per cui un presbitero sa staccarsi dai propri beni, sia tramite la condivisione di essi con altri presbiteri, sia grazie all'esempio e al confronto sulle scelte concrete che la vita comune favorisce ed esige.

⁴⁹ «Clericis valde commendatur quaedam vitae communis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri potest, servanda est». Per un approfondimento di quanto affermato dal canone, cf. A. CAELLI, «La vita comune del clero diocesano. L'insegnamento del Magistero nel nostro secolo», *Rivista del clero italiano* 79 (1998) 19-32; G. SARZI SARTORI – G. TREVISAN, «La vita comune nella casa parrocchiale fra il parroco e i vicari parrocchiali», *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992) 48-53.

5. Il fondamento del consiglio evangelico della povertà del presbitero

Dopo aver analizzato lo svilupparsi della tematica della povertà in riferimento al presbitero, nel suo contesto legislativo e magisteriale, ci domandiamo quale sia il fondamento del consiglio evangelico della povertà per un presbitero. Esso è dato dalla configurazione a Cristo Capo che sorge dal sacramento dell'ordine, per cui il presbitero è chiamato a pascere il popolo di Dio. Esplicitando, proponiamo un duplice fondamento della povertà presbiterale: cristologico e ministeriale. Guardiamo prima di tutto al fondamento ministeriale: col sacramento dell'ordine, il presbitero è deputato a pascere il gregge di Dio (c. 1008). Egli deve continuare nel tempo il ministero apostolico⁵⁰ e quindi dedicarsi completamente ad esso, senza alcuna remora e senza lasciarsi coinvolgere in altri affari e preoccupazioni terrene ed economiche, nella ricerca della vanità e della ricchezza.

La seconda motivazione, che, di fatto, sta anche alla base della motivazione ministeriale, è quella cristologica. Infatti con il sacramento dell'ordine il presbitero è consacrato e deputato a pascere il popolo di Dio, adempiendo i compiti di insegnare, santificare e governare, in persona di Cristo Capo. Si richiede quindi una profonda conformazione a Cristo. L'esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabó vobis* riassume questa conformazione a Cristo tramite il richiamo alla categoria di *carità pastorale* (PDV 23)⁵¹,

⁵⁰ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. Post-sinodale *Vita consecrata* (= VC), 25 marzo 1996, n. 31, AAS 88 (1996) 377-486.

⁵¹ La carità pastorale può essere descritta come il principio interiore, la virtù che anima e guida la vita spirituale del presbitero, in quanto configurato a Cristo capo e pastore. Il suo con-

quindi al fatto che il presbitero viva la stessa dedizione incondizionata e amorosa a Dio e agli uomini che ha avuto Cristo. In altre parole il presbitero, grazie al sacramento dell'ordine, deve essere sempre più un segno trasparente di Cristo, non solo tramite gli atti ministeriali, ma anche con la medesima vita. In tale prospettiva i consigli evangelici nella vita del presbitero sono l'espressione privilegiata (PDV 26) di questa conformazione a Cristo con tutta la propria vita.

In questo contesto si inserisce lo stretto rapporto fra il consiglio evangelico della povertà e quelli del-

tenuto essenziale consiste nel dono totale di sé alla Chiesa, a immagine e in condivisione con il dono di Cristo. Grazie alla consacrazione operata dallo Spirito Santo nell'effusione sacramentale dell'Ordine, tutta la vita del presbitero viene plasmata dagli atteggiamenti e dai comportamenti propri di Cristo Capo e Pastore della Chiesa, che si possono compendiare nella sua carità pastorale (cf. PDV 21). È quella dedizione totale e definitiva di sé a Dio e ai fratelli che implica sempre un impegno pieno della propria vita nel dono quotidiano di sé a Dio e alle persone e che si presenta come un atteggiamento previo e necessario ad ogni scelta di povertà e di sobrietà di vita. Si tratta, possiamo dire, di testimoniare con la vita del sacerdote la modalità di amore di Cristo, buon Pastore, che visse casto, obbediente e povero per manifestare il dono totale di se stesso; cf. GIOVANNI PAOLO II, Om. *Estas palabras*, 9 maggio 1990, n. 6, in *IGP* 13/1 (1990), 1198; ID., All. *En un ambiente*, 29 gennaio 1985, n. 3, in *IGP* 8/1 (1986), 250; ID., All. *Vengo con gran gozo*, 17 maggio 1988, n. 6, in *IGP* 11/2 (1988), 1501. Per un approfondimento della tematica della carità pastorale, si veda V. GAMBINO, «La formazione spirituale del presbitero: conformazione a Cristo e carità pastorale», *Salessianum* 55 (1993) 46-47; C. DUMONT, «La "charité pastorale" et la vocation au presbytérat. A propos de l'Exhortation post-sinodale "Pastores dabo vobis"», *Nouvelle Revue Théologique* 115 (1993) 212-220.

la castità e dell'obbedienza⁵². Seguire il Cristo povero significa avere la capacità di vivere una vita libera dai legami terreni procurati dalle cose, ma anche da quei legami procurati dagli affetti familiari e da qualsiasi legame affettivo che impedisca al presbitero di aderire a Cristo con cuore indiviso e dedicarsi in modo più libero al servizio di Dio e del prossimo (c. 277 §1). Uno stile di vita povero comporta anche la capacità e la possibilità di vivere l'obbedienza non solo verso la volontà di Dio, ma anche verso il Sommo Pontefice e il proprio Ordinario (c. 273): libero dai beni, capace di valutarli rettamente fino al punto da saper anche rinunciare ad essi, il presbitero sa essere libero rispetto alla propria volontà (PDV 30). È proprio questa libertà radicale che lega insieme la povertà, la castità e l'obbedienza, e che permette di essere pienamente disponibili ad assumere e ad adempiere fedelmente qualsiasi incarico che l'Ordinario affida a un presbitero (c. 274 §2). D'altra parte, la disponibilità all'obbedienza e il cammino progressivo di sequela del Cristo casto aiuta a vivere la povertà e la progressiva spoliazione di se stessi per assimilare la propria vita al Cristo.

Il riferimento cristologico ci pone la questione della modalità con cui Cristo fu povero: se il presbitero deve assimilarsi e fare propria la povertà di Cristo, come e in quale modo egli si è mostrato e ha vis-

⁵² Si veda, ad esempio, la presentazione unitaria presentata in PO 15-17 e in PDV 28-30. Va sottolineata la non divisione tra i consigli evangelici, perché la vita di sequela del Cristo non procede a compartimenti stagni, e non si può sottolineare un aspetto della vita del Cristo, come del presbitero, tralasciando gli altri.

suto da povero? Non è questo il posto in cui approfondire in modo completo questa trattazione⁵³. Ci basti qui dire che Cristo fu sì povero, ma non indigente⁵⁴. Ci viene quindi l'indicazione che Cristo possedeva beni, non era indigente, ma aveva quanto gli serviva per vivere. La povertà quindi non va confusa con l'indigenza, modalità di vita che non si configura come un valore. In secondo luogo Cristo è stato povero per essere completamente libero di adempiere la sua missione e portare la parola di salvezza a tutti gli uomini, specialmente i più poveri. È una povertà radicale in vista dell'evangelizzazione e del mostrare l'amore preferenziale, non esclusivo, di

⁵³ Rimandiamo ad alcuni studi utili per un'introduzione a tale argomento: G. DE ROSA, «Gesù e i poveri», *La Civiltà Cattolica* 126/1 (1975) 37-50; ID., «Gesù e il problema sociale della ricchezza», *La Civiltà Cattolica* 125/3 (1974) 367-377; M. DEL VERME, «Povertà e aiuto del povero nella chiesa primitiva (Atti)», in *Evangelizzare pauperibus*. Atti della XXIV Settimana Biblica, ed. Associazione Biblica Italiana, Brescia 1978, 405-427; J. DUPONT, *Le beatitudini. I. Il problema letterario. II. La buona novella. III. Gli evangelisti*, Cinisello Balsamo 1992²; ID., «La Chiesa e la povertà», in *La Chiesa del Vaticano II. Studi e commenti intorno alla Costituzione dommatica «Lumen Gentium»*, ed. G. Baráuna, Firenze 1967³, 387-417; ID., «Jesus annonce la bonne nouvelle aux pauvres», in *Evangelizzare pauperibus*, 127-189; A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma 1997, 24-29; J. SOBRINO, «Rapporto di Gesù con i poveri e i diseredati. Importanza per la morale fondamentale», *Concilium* (I) 15 (1979) 1647-1659.

⁵⁴ Questo aspetto viene sottolineato dalla costituzione di Giovanni XXII *Cum inter nonnullos*, del 12 novembre 1323, che afferma come sia erroneo ed eretico dire che Cristo e i suoi apostoli non avessero mai posseduto nulla, né in privato né in comune, e che non avessero pieno possesso su questi beni; cf. *DS* 930-931.

Dio Padre verso i poveri, gli emarginati, i peccatori. Si tratta quindi di una povertà che si motiva in vista dell'evangelizzazione e dell'adempimento del mistero della salvezza. In terzo luogo, la povertà di Cristo si manifesta radicalmente non solo nelle sue azioni concrete, ma soprattutto nella sua incarnazione e morte di croce e nel farci ricchi tramite la sua povertà e spoliazione completa di se stesso. Ci viene, da questo punto, il richiamo a fare della propria vita non solo un insieme di atti esteriori, ma anche di assimilare gli stessi sentimenti, lo stesso modo di percepire la realtà, propri di Cristo (cf. Fil 2,5). La povertà di Gesù non è solo un insieme di buone azioni, ma è un modo di vivere, uno stile che lo caratterizza in ogni suo momento. È il richiamo a fare propria questa modalità d'essere di Cristo.

Dove troviamo il momento in cui il presbitero fa proprio quest'obbligo della povertà, con le conseguenze giuridiche che essa comporta? Possiamo risalire al momento dell'ordinazione⁵⁵: in quel momento i chierici sono consacrati e deputati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare (c. 1008). Ogni cristiano è chiamato a seguire il Cristo, a conformare a lui la propria vita, già a partire dal momento del battesimo⁵⁶. La modalità concreta, per il presbitero, di vivere la povertà sorge nel momento dell'ordina-

⁵⁵ Cf. M. KOVAČ, «Ministero sacro e consigli evangelici», *Folia Theologica* 9 (1998) 75-80.

⁵⁶ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. post-sinodale *Christifideles laici* [= ChL], 30 dicembre 1988, nn. 12.16, AAS 81 (1989) 393-521.

zione, in cui viene configurato a Cristo Capo per pascere il popolo di Dio. È quindi alla luce del ministero e della conformazione a Cristo Capo che si configura il modo di vivere il consiglio evangelico della povertà, ed è nel momento in cui si è consacrati e deputati a tale compito all'interno della Chiesa che ci si assume l'impegno di fare propria tale modalità di vivere la povertà.

Ricordiamo che vivere la povertà non significa solo porre una serie di atti, ma avere anche un profondo atteggiamento esistenziale di povertà, che permei tutta la vita⁵⁷. Questo cammino di progressiva conformazione a Cristo, non solo a livello esteriore, ma anche interiore, ci riporta al fatto che il consiglio evangelico della povertà si inserisce nella vita e nel ministero del presbitero medesimo e contemporaneamente lascia aperta la possibilità di fare proprio l'appello di PO 17 affinché i presbiteri abbraccino la povertà volontaria. Si tratta di far sì che

⁵⁷ Si tratta di vivere una povertà affettiva ed effettiva, sentita quindi interiormente come importante e che sappia esprimersi in gesti, atteggiamenti, scelte concrete; cf. CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Guida pastorale *Le giovani Chiese*, 1 ottobre 1989, n. 28, in *EV* 11, 1641. Si precisa che il sacerdote non è tenuto a vivere «la pratica di una povertà radicale con la rinuncia ad ogni proprietà o addirittura con l'abolizione di questo diritto dell'uomo». È comunque tenuto a restare fedele allo spirito di povertà, dal momento che «l'acquisizione di un nuovo senso della povertà è una benedizione per la vita sacerdotale, come per quella di tutti i cristiani, perché permette di meglio adeguarsi ai consigli e alle proposte di Gesù»; GIOVANNI PAOLO II, All. *Tra le richieste*, 21 luglio 1993, n. 2, in *IGP* 16/2 (1993), 88-89. Permane quindi viva l'esigenza di una rinuncia effettiva; cf. ID., All. *Nei vangeli*, 17 luglio 1993, n. 1, in *IGP* 16/2 (1993), 66.

la consacrazione oggettiva, che avviene al momento dell'ordinazione, sia fatta propria dal presbitero fino a diventare una consacrazione soggettiva che realmente operi quanto significato dalla consacrazione oggettiva. Tale conformazione a Cristo Capo, obbediente, casto e povero ha come suo fine non solo la semplice riproduzione della forma di vita di Gesù, ma anche il continuare nella propria vita il ministero apostolico con tutto il proprio essere, nella propria esistenza⁵⁸.

6. Le dimensioni della povertà presbiterale

Alla fine di questo cammino, sottolineiamo alcune dimensioni della povertà presbiterale. Sono elementi che aiutano a precisare cosa si intenda per povertà in riferimento al presbitero, oltre a sintetizzare i dati emersi nelle pagine precedenti. Prima di tutto bisogna ricordare l'ambivalenza dei beni terreni: essi sono creati da Dio, e quindi buoni, ma se assolutizzati allontanano da Dio. Ricordiamo ora sette aspetti del significato della povertà.

1. *Dimensione teologica*. Condurre una vita improntata alla povertà e alla retta valutazione dei beni significa riconoscere che essi sono beni «penultimi»: acquistano il loro pieno significato a partire dal vero Bene, che è Dio stesso.

2. *Dimensione cristologica*. Il presbitero è chiamato ad essere portatore della parola di salvezza di Cristo e ad adempiere la sua funzione di insegnare, santificare e governare, in persona di Cristo Capo.

⁵⁸ Cf. ChL 55; VC 31.

Deve quindi diventare sempre più un segno trasparente di Lui, tramite una vita che lo porti al mondo e alle persone e che sia quindi essenzialmente povera, come Cristo è realmente povero.

3. *Dimensione ministeriale.* La povertà è necessaria per il presbitero per potersi dedicare pienamente e senza alcun limite al ministero, senza lasciarsi distogliere dalle distrazioni terrene. Essa mostra questa dedizione incondizionata a Cristo e alla Chiesa, che si esplicita attraverso la carità pastorale. Inoltre uno stile di vita povero rende possibile l'annuncio in modo gratuito del vangelo di salvezza, che è dono gratuito di Dio e che non può essere asservito a un desiderio di guadagno.

4. *Dimensione ecclesiale.* Il presbitero vive profondamente inserito all'interno della Chiesa che è chiamata ad essere anch'essa povera e a mostrare la predilezione di Dio verso tutti gli uomini, specie verso i poveri, prediletti dal suo amore.

5. *Dimensione antropologica.* La scelta di vivere la povertà diventa una testimonianza di fronte a tutti gli uomini, di ogni tempo e luogo, del giusto valore da dare ai beni terreni. Ogni persona umana deve scoprire come nella propria esistenza tali beni vanno utilizzati per il vero bene e progresso, in un'attenzione di solidarietà nei confronti del prossimo. La testimonianza di povertà ricorda ad ogni persona come tutta l'esistenza sia una realtà di dono. Apre quindi la possibilità di accogliere l'iniziativa gratuita di Dio che dona la salvezza.

6. *Dimensione profetica.* La testimonianza di povertà del presbitero, con il proprio modo di vivere e di valutare i beni, ha in sé una carica profetica di stimolo e di contestazione. È di stimolo nella misura in cui fa comprendere come non ci si deve fermare al-

l'indigenza, ma va ricercato il modo migliore di utilizzo dei beni. È di contestazione del modo di vivere che assolutizza la ricchezza, i beni, il consumo, ricordando come non si deve porre in essi la propria incondizionata fiducia.

7. *Dimensione esistenziale.* Il consiglio evangelico della povertà coinvolge non solo l'aspetto esteriore, ma anche l'aspetto interiore del presbitero. Non basta quindi porre in atto alcune azioni o scelte, se esse non sono motivate dalla conformazione al Cristo povero. Lo spirito di povertà, che si manifesta nel percepire la propria esistenza come un dono, nel non scegliere con quali persone condividere un tratto del proprio cammino, etc., non basta. Tale spirito di povertà deve infatti diventare una pratica della povertà. In tale dimensione esistenziale è fondamentale il ricorso alla categoria di *discrezione spirituale*, così come presentata da PO 17: ad ogni presbitero si richiede la capacità di saper valutare rettamente i beni terreni, di saper rinunciare ad essi, di saper discernere il momento in cui metterli in secondo piano e come rapportarsi ad essi, perché siano al servizio del ministero e dell'essere un segno trasparente del Cristo Capo, che è obbediente, casto, povero.

Adolfo ZAMBON